

DECRETO “RISTORI”
(Decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137)

“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”

Di seguito si riportano le principali misure adottate dal Governo con il Decreto

MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

Beneficiari

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati (per l'elenco completo si veda la tabella in fondo al documento).

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 e ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

Condizione

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato automaticamente, senza bisogno di farne richiesta, per chi aveva già beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020). In questo caso il contributo è

“Agire Soc. Cons. a r.l.”

P.Iva 01776590679 – Codice Univoco Destinatario J6URRTW

Via Isidoro e Lepido Facii snc - 64100 Sant'Atto - Teramo

info@poloagire.it; agireteramo@legalmail.it; Tel/Fax: 0861*23.24.35

www.poloagire.it

corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che ne hanno diritto ma che non avevano presentato istanza per il precedente contributo, il contributo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza online.

Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato, per i soggetti che avevano già beneficiato del Decreto Rilancio, come quota del contributo già erogato. Per la medesima categoria di beneficiari che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, l'ammontare del contributo è determinato applicando la relativa quota percentuale agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per gli altri soggetti idonei, invece, il contributo è determinato come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti nel suddetto Decreto, il quale prevedeva che l'ammontare del contributo a fondo perduto fosse determinato applicando una percentuale alla perdita di fatturato tra i mesi di aprile 2019 e aprile 2020 come segue:

- a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In questo caso qualora l'ammontare dei ricavi sia superiore a 5 milioni di euro, il valore del contributo è calcolato applicando la percentuale del 10%.

Per entrambe le tipologie di beneficiari, sono quattro le fasce di aiuto individuate nel decreto Ristori: 100%, 150%, 200% e 400%. Le quote, differenziate per settore economico di attività (si veda la tabella in fondo al documento), vanno applicate alle somme individuate come sopra specificato. In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, sono riconosciuti nel limite complessivo

“ Agire Soc. Cons. a r.l.”

P.Iva 01776590679 – Codice Univoco Destinatario J6URRTW

Via Isidoro e Lepido Facii snc - 64100 Sant’ Atto - Teramo

info@poloagire.it; agireteramo@legalmail.it; Tel/Fax: 0861*23.24.35

www.poloagire.it



di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

La platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Per le imprese operanti nei settori individuati dal Decreto Ristori (si veda l'allegato in fondo al documento), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dal Decreto Rilancio spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Il Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) prevedeva per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Per le strutture alberghiere e agrituristiche, il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive

"Agire Soc. Cons. a r.l."

P.Iva 01776590679 - Codice Univoco Destinatario J6URRTW

Via Isidoro e Lepido Facii snc - 64100 Sant'Atto - Teramo

info@poloagire.it; agireteramo@legalmail.it; Tel/Fax: 0861*23.24.35

www.poloagire.it



Cancellazione della seconda rata IMU

Per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività individuate dal presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Proroga del termine per la presentazione del modello 770

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.

“Agire Soc. Cons. a r.l.”

P.Iva 01776590679 – Codice Univoco Destinatario J6URRTW

Via Isidoro e Lepido Facii snc - 64100 Sant'Atto - Teramo

info@poloagire.it; agireteramo@legalmail.it; Tel./Fax: 0861*23.24.35

www.poloagire.it

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di sei settimane. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente decreto.

Beneficiari

Le sei settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane previste dal decreto-legge 14 agosto 2020 (decorso il periodo autorizzato), nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Contributo delle aziende

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale all'INPS determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

- a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto:

- dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento;

"Agire Soc. Cons. a r.l."

P.Iva 01776590679 – Codice Univoco Destinatario J6URRTW

Via Isidoro e Lepido Facii snc - 64100 Sant'Atto - Teramo

info@poloagire.it; agireteramo@legalmail.it; Tel./Fax: 0861*23.24.35

www.poloagire.it

- dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019;
- dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.

Presentazione delle domande

Ai fini dell'accesso alle sei settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Agevolazione per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui sopra, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico previsto dal decreto legge 14 agosto 2020 n.104 per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente Decreto.

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

Per i datori di lavoro privati sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. La sospensione dei termini si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle individuate dal presente decreto (si vedano le tabelle alla fine del documento)



I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021

“ Agire Soc. Cons. a r.l.”

P.Iva 01776590679 – Codice Univoco Destinatario J6URRTW

Via Isidoro e Lepido Facii snc - 64100 Sant'Atto - Teramo

info@poloagire.it; agireteramo@legalmail.it; Tel./Fax: 0861*23.24.35

www.poloagire.it

Allegato 1 al Decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%

“Agire Soc. Cons. a r.l.”

P.Iva 01776590679 – Codice Univoco Destinatario J6URRTW

Via Isidoro e Lepido Facii snc - 64100 Sant’Atto - Teramo

info@poloagire.it; agireteramo@legalmail.it; Tel/Fax: 0861*23.24.35

www.poloagire.it

Codice ATECO	%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attività di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attività sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%
Codice ATECO	%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%

"Agire Soc. Cons. a r.l."

P.Iva 01776590679 - Codice Univoco Destinatario J6URRTW

Via Isidoro e Lepido Facii snc - 64100 Sant'Atto - Teramo

info@poloagire.it; agireteramo@legalmail.it; Tel/Fax: 0861*23.24.35

www.poloagire.it